



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 06/05/2010**

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 12 aprile 2010, n. 62**

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,64 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Nardò (LE), ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Helios 2 S.r.l., con sede legale in Melissano (LE).

Il giorno 12 aprile 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con

le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

la Società Helios 2 S.r.l., con nota prot. n. 3655 del 06/04/2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 3,64 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Nardò (LE);

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 3,64 MW da realizzarsi nel Comune di Nardò, non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MWe, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

con nota prot. n. 12329 del 13/11/2009 è stata convocata la riunione della conferenza di servizi per il giorno 21/12/2009.

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, rilascia parere favorevole a condizione che:
  - sia presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale si evinca che le superfici non sono gravate da impegni dovuti al percepimento di aiuti pubblici e che non sono inserite in piani di sviluppo finanziati con risorse pubbliche;
  - sia vietato l'utilizzo di gettate di cemento in loco e che tutte le strutture siano superficiali;
  - sia vietato l'utilizzo di diserbanti e di altri fitofarmaci ed insetticidi;
  - sia vietato l'utilizzo di detergenti ed altre sostanze chimiche per il lavaggio dei vetri e delle strutture;
  - la recinzione non sia realizzata su cordoli e siano previsti varchi per il passaggio della fauna;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica, prot. n. 10772 del 09.10.2009, dichiara che non si rileva in merito all'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'Amministrazione Comunale di Nardo alcun vizio di legittimità, né discrasie con gli obiettivi generali di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica fissati dalle N.T.A. del P.U.T.T./p;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 16707 del 18.12.2009, rilascia nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'intero impianto. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Helios 2 S.r.l. in data 29.10.2009;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 20950 del 21.12.2009: l'intervento non rientra in aree sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 1035 del 21.01.2010, autorizza i lavori in progetto rilevando che, in caso di accertata interferenza del tracciato del cavidotto con resti archeologici, dovranno essere attivate le procedure previste dal D.Lgs. 42/2004;
- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale di Lecce, prot. n. 22935 del 17.11.2009, comunica che l'attività non risulta

- elencata tra quelle di cui al D.M. 16/02/1982 e, pertanto, non soggetta alle norme del D.P.R. n.37/1998;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA, prot. n. 65323 del 30.11.2009, rilascia nulla-osta alla costruzione ed esercizio dell'impianto rilevando che, in caso di realizzazione di opere strutturali dovranno essere eseguite nel rispetto della normativa sismica e la relativa documentazione integrata da specifiche indagini di qualificazione geologica e geotecnica del sito. Inoltre, qualora l'intervento dovesse determinare variante allo strumento urbanistico si dovrà acquisire il parere di compatibilità morfologica, ai sensi dell'art.89 del T.U. 380/01, nonché l'autorizzazione alla trivellazione nel caso di realizzazione di pozzi per l'utilizzazione delle acque sotterranee;
  - Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste, prot. n. 7414 del 03.12.2009, comunica che non occorre il nulla osta in quanto i terreni interessati non sono gravati da vincolo idrogeologico;
  - Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - Struttura di Lecce, prot. n.2478 del 31.03.2009, conferma il nulla osta espresso in sede di conferenza di servizi, rilevando che, in caso di variazioni dell'elettrodotto di collegamento dell'impianto con la rete Enel, si dovrà acquisire un ulteriore parere di competenza;
  - Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 15398 del 14.11.2009 comunica, per quanto di competenza, che le aree oggetto dell'intervento non sono interessate da alcun vincolo;
  - ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, prot. n. 14223 del 21.12.2009, comunica che per la realizzazione del progetto dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
    - il rilascio dell'Autorizzazione Unica dovrà essere subordinato all'espletamento, da parte del proponente, della procedura di verifica di assoggettabilità a V.L.A. richiesta a norma dell'allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 numero 2, lettera e), come modificato dall'art. 27 co. 43 della L. 99/2009, in quanto impianto industriale per la produzione di energia con potenza complessiva superiore a 1 MW;
    - sia effettuato specifico studio degli effetti sul microclima derivanti dalla realizzazione del progetto anche in considerazione delle esigenze di salvaguardia dell'area assoggettata a tutela dal PUTT/p e dal PTCP della Provincia di Lecce;
    - sia acquisita l'autorizzazione paesaggistica comunale (il PUTT/p vi individua ATE C e ATD: piana alluvionale e ciglio di scarpata, nonché zona a gestione sociale della caccia) tenendo conto che, a norma dell'art. 2.02 del PUTT/p, la trasformazione dell'assetto attuale è consentita solo se compatibile con la qualificazione paesaggistica della zona;
    - sia acquisita l'attestazione di compatibilità paesaggistica regionale a norma degli artt. 5.04 e 4.01 del PUTT/p trattandosi di intervento che comporta rilevante trasformazione territoriale (si veda quanto affermato, da ultimo, da TAR Lecce sez. I sent 2795/2009);
    - sia verificata la compatibilità con il PTCP trattandosi di area a potenziale espansione della naturalità anche in considerazione delle esigenze di espianto e reimpianto di alcune alberature;
    - sia fatto espresso divieto di utilizzo di diserbanti chimici ed effettuare le operazioni di diserbaggio esclusivamente mediante attrezzature meccaniche;
  - Provincia di Lecce - Settore Territorio e Ambiente - Servizio Rifiuti, Scarichi, Emissioni e Politiche Energetiche, prot. n. 99176 del 18.12.2009, trasmette i seguenti pareri:
    - Ufficio Emissioni, esprime parere favorevole alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto precisando che, prima della messa a regime dell'impianto, sarà necessario confermare attraverso una campagna di misure strumentali, come disposte dal DPCM 8 luglio 2003 e s.m.ì., i valori di campo attesi in sede di progetto;
    - Ufficio Rifiuti, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
      - per le acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne si dovrà rispettare quanto previsto dal decreto del Commissario Delegato n. 282/CD/A del 21.11.2003 e dall'allegato A1 del Piano

Direttore;

- i trasformatori, se contenenti olio dielettrico, dovranno essere dotati di appositi bacini di contenimento di capacità almeno pari al volume dell'olio contenuto;

- Servizio Risorse Ambientali, comunica che l'impianto non ricade in Aree protette nazionali (ex L. 394/91, Aree protette regionali (ex L.R. 19/97), pSIC di cui alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat", ZPS di cui alla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e Zone umide di cui alla Convenzione di Ramsar;

• Provincia di Lecce - Settore Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente e Polizia Provinciale, prot. n. 17471 del 22.02.2010, trasmette i seguenti pareri:

- Servizio Strade, prot. n.12164 dell'08.02.2010, rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto. Per quanto attiene l'attraversamento della S.P. n.359 da parte dell'elettrodotto interrato, rilascia parere preventivo favorevole a condizione che si provveda al rifacimento a tutta sede, previa fresatura, dell'esistente tappeto semiaperto drenante, così come riportato nella nota del 15/12/2009. Resta fermo l'obbligo per la Società di perfezionare l'iter per il rilascio della relativa Concessione facendone successiva richiesta al Servizio Autorizzazioni e Concessioni della Provincia;

- Servizio Pianificazione Territoriale e Tutela Venatoria, comunica la compatibilità del progetto con gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale a condizione che, all'atto di dismissione dell'impianto, l'area di sedime sia oggetto di intervento di naturalizzazione esteso all'intera superficie della stessa con le essenze tipiche della macchia mediterranea, elencate nei "cataloghi vegetazionali delle specie erbacee arboree ed arbustive" (artt. 3.1.3.8 e seguenti delle N.T.A. del PTCP). Inoltre, esprime parere favorevole all'intervento proposto non essendo compreso in area assoggettata ad alcun istituto di protezione, ai sensi del Piano Faunistico-Venatorio vigente;

• Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, prot. n.6127 del 04.12.2009, rilascia nulla-osta alla realizzazione delle opere previste in progetto non essendoci interferenze con opere ed impianti consortili;

• Comune di Nardò - Settore Urbanistica Ambiente, prot. n. 49256 del 16.12.2009 rilascia parere favorevole a condizione che:

- la rete di recinzione, in corrispondenza delle strade vicinali, venga arretrata di metri 3,00 dal ciglio delle strade;

- i pannelli fotovoltaici e le cabine elettriche, vengano arretrati di metri 10 dai confini e dalle costruzioni, metri 20 dal ciglio delle strade vicinali e metri 30 dal ciglio della strada provinciale;

- al fine di creare una barriera verde e quindi mitigare la vista dei pannelli, venga preventivamente impiantata:

- una siepe sempreverde di altezza pari a metri 2,50 lungo tutti i confini;

- lungo tutti i confini del campo fotovoltaico venga realizzata un'area sempreverde, della larghezza non inferiore a mt. 10,00, mediante la piantumazione di essenze arboree autoctone di alto, medio e basso fusto (olivi, lecci, fragni, ecc.). Le stesse essenze arboree dovranno essere utilizzate per realizzare una adeguata schermatura visiva anche per le previste cabine elettriche (cabina di trasformazione energia, locale inverter e cabina di consegna ENEL);

- al fine di evitare l'emissione di radiazioni elettromagnetiche si prescrive l'interramento di tutti i cavidotti, soprattutto quelli di collegamento tra le cabine elettriche e la rete pubblica M.T.;

- lo spianamento del terreno ed il cordolo in calcestruzzo di sostegno alla rete metallica di recinzione garantiscano comunque, in entrata ed in uscita dal fondo, il regolare flusso delle acque meteoriche;

- le cabine dovranno avere le facciate rifinite con materiali tradizionali locali (intonaco civile in grassello di calce pitturato a colori chiari, infissi in legno o in alluminio elettrocolore color legno naturale, ecc.);

- siano realizzati, in considerazione dell'ubicazione in ATD n. 9, nella parte inferiore della recinzione dei varchi, con funzioni di corridoio ecologico e per non alterare il naturale deflusso delle acque meteoriche; tali varchi dovranno essere realizzati a distanza non superiore a mt. 50 l'uno dall'altro e avere dimensioni approssimative di mt 1,00 x 0,60, si prescrive di non utilizzare diserbanti, nelle parti di terreno lasciate incolte, al fine di creare un habitat naturale per la fauna; ogni controllo della vegetazione

deve essere effettuato con mezzi meccanici; il terreno venga mantenuto alla sua naturalità, permettendo l'assorbimento delle acque piovane;

- siano evitati i basamenti in calcestruzzo per l'ancoraggio dei telai dei pannelli fotovoltaici, e in alternativa, predisporre l'infissione diretta dei montanti di sostegno tramite battipalo o vitone; la stessa soluzione deve essere adottata per i montanti della recinzione che saranno quindi privi di cordolo in calcestruzzo;

- eventuali tratti di recinzione in muratura da realizzare ex novo dovranno essere realizzati con muratura a secco, con pietrame calcareo informe secondo le tecniche costruttive tradizionali locali, con altezza non superiore a mt. 1,30;

- siano specificate le modalità di approvvigionamento idrico per il periodico lavaggio dei pannelli fotovoltaici che dovrà avvenire con sola acqua senza l'uso di prodotti detergenti di qualunque natura;

- l'eventuale impianto di illuminazione esterna dovrà avere i sostegni dei corpi illuminati di altezza non superiore all'altezza fuori terra dei pannelli fotovoltaici; resta inteso che detto eventuale impianto dovrà, di regola, restare spento e che quindi lo stesso sarà utilizzato solo in caso di effettiva necessità;

- sia trasmessa documentazione rilasciata dalla Società interessata attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento;

- nulla osta alla realizzazione di linee elettriche e tubature, rilasciato dal competente Ispettorato del Ministero dello Sviluppo Economico rilasciato ai sensi degli artt. 95, 97 e 98 del D.Lgs n. 259/2003 commi 1, 2 e 5;

- sia comunicato titolo di proprietà o altro titolo equivalente;

- sia specificata la durata di esercizio dell'impianto;

- sia prodotto nulla osta per l'espanto degli alberi di ulivo;

- sia prodotto l'atto d'obbligo regolarmente trascritto con il quale il proprietario del terreno e la ditta proponente l'intervento si impegnano alla dismissione e al ripristino dello stato dei luoghi;

- sia assolto quanto previsto dall'art. 4 della L. R. n. 31/08;

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 2726 del 12.02.2010, rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando al medesimo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M./3ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. 52838 del 22.10.2009, rilascia il nulla osta militare per gli aspetti demaniali di competenza;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 052151 del 30.11.2009 rilascia nulla-osta alla realizzazione, così come confermato in precedenza con la nota prot. n. 050177 del 18.11.2009;

- ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 16/1144/RU del 17.12.2009, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto a condizione che:

- siano predisposte misure adeguate per evitare la dispersione sul terreno delle acque di lavaggio dei moduli in occasione delle periodiche operazioni di lavaggio;

- per quanto attiene al cavidotto, le fasce di rispetto siano determinate ed attuate in conformità ai criteri del DPCM 08.07.03;

- la vegetazione sia decespugliata meccanicamente senza l'uso di diserbanti;

- per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, si dovrà rispettare quanto contenuto nel Piano Direttore approvato con D. n. 191/CD/A del 13.06.02 nonché le disposizioni della Provincia competente in materia di autorizzazione e controllo;

- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, prot. n.84370 del 27.11.2009, acquisiti i pareri di competenza dell'Ente Nazionale Assistenza al Volo e dell'Aeronautica Militare - C.I.G.A., rilascia nulla osta alla realizzazione dell'opera.

Rilevato che:

- La Società in sede di Conferenza di Servizi depositava l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Nardò in data 15/12/2009, prevista dall'art.5.01 del PUTT/p della Regione Puglia;

- la Società con nota dell'8 gennaio 2010 ha trasmesso documentazione integrativa in ottemperanza a quanto richiesto in sede di Conferenza di Servizi dalla Provincia di Lecce - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale, Tutela Venatoria nonché del Settore Appalti e Mobilità;
- la Società con nota dell'11 gennaio 2010 ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il terreno oggetto dell'intervento non risulta gravato da impegni dovuti al percepimento di aiuti pubblici e non è inserito in piani di sviluppo finanziati con risorse pubbliche, secondo quanto richiesto dal Servizio Agricoltura della Regione Puglia nel parere rilasciato in data 21/12/2009;
- la Società con nota del 21 gennaio 2010 ha trasmesso documentazione integrativa in riscontro a quanto richiesto dall'ARPA Puglia nel parere rilasciato in data 21/12/2009;
- il legale rappresentante della Società Helios 2 S.r.l., con nota del 16 marzo 2010, ha trasmesso il contratto di locazione sottoscritto in data 26/02/2009 con efficacia sino al 28/02/2010 e, a seguito di accordo tra le parti, prorogato sino al 30/06/2010, attestante la disponibilità delle aree relative all'impianto;
- la prescrizione dell'ARPA Puglia dettata nel primo comma del proprio parere non trova applicazione nella presente determina per le seguenti motivazioni:
  - l'art 35 comma 1 della Parte Seconda del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006, come modificato dal d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 recante "Norme in materia ambientale", relativa a VAS, VIA e IPPC espressamente dispone che " .....le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti trovano diretta applicazione le norme regionali di cui al presente decreto. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili. "";
  - la Regione Puglia con la legge n.31 del 21 ottobre 2008 ha recepito il d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 con l'art.5 che definisce le Disposizioni in materia di Verifiche Ambientali e al comma 1 viene stabilito il nuovo limite della potenza da non assoggettare a verifica ambientale sostituendo il parametro precedente con la lettera "B.2.g/5-bis) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 10 MWe";
  - l'applicazione dell'art. 27 comma 43 della L. 99/2009, che modifica l'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con le seguenti modifiche:
    - a) al numero 2, lettera c), dopo le parole: "energia, vapore ed acqua calda" sono aggiunte le seguenti: "con potenza complessiva superiore a 1 MW";
    - b) al numero 2, lettera e), dopo le parole: "sfruttamento del vento" sono aggiunte le seguenti: "con potenza complessiva superiore a 1 MW";
  - l'applicazione dell'art. 27 co. 43 della L. 99/2009 innalza la potenza minima superiore ad 1 MW, indicata nel D.Lvo n. 4 del 16 gennaio 2008 senza modificare il parametro stabilito all'art. 5 dalla legge regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
  - per quanto innanzi esposto,, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 3661 del 9/03/2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura del procedimento.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dell'art.5 comma 1 della L.R. n.31/2008 il progetto oggetto della presente autorizzazione unica non è stato sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA in quanto l'impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) è inferiore a 10 MWe";

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- ? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,64 MW e delle relative opere connesse proposto in progetto, ubicati nel Comune di Nardò (LE);

- ? una linea elettrica MT interrata a 20 KV della lunghezza totale di circa 7,9 Km;

- ? una Cabina di Consegna per il collegamento alla Cabina Primaria AT/MT "PORTOCESAREO";

- in data 19/03/2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Helios 2 ed il Comune di Nardò, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 22/03/2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 011536 e della Convenzione al repertorio n. 011537.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 3,64 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Nardò (LE).

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

## DETERMINA

### Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

### Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Helios 2 S.r.l. con sede legale in Melissano (LE) alla via Monte Rosa - Z.I., Partita IVA 04175300757 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 3,64 MW e delle relative opere connesse proposto in progetto, ubicati nel Comune di Nardò (LE);

? una linea elettrica MT interrata a 20 KV della lunghezza totale di circa 7,9 Km;

? una Cabina di Consegna per il collegamento alla Cabina Primaria AT/MT "PORTOCESAREO".

### Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

### Art. 4)

La Società Helios 2 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

### Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

? durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

? durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

### Art. 6)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

### Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al

successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Nardò (LE).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 16 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino

---